

Al Delegato del Rettore
alle Relazioni Sindacali e Contenzioso
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri

Al Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Oggetto: richiesta di modifica/integrazione dell'art. 16 (Ferie solidali) comma 1 del documento sull'orario di lavoro di cui alla vs comunicazione via email del 21/11/2019.

La scrivente O.S. chiede una modifica/integrazione dell'art. 16 (Ferie solidali) del documento sull'orario di lavoro di cui alla Vs comunicazione via email del 21/11/2019, allegato alla presente.

“Fermi restando i diritti di cui al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.” (art. 24 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151).

L'ammissibilità dell'istituto non è in discussione, in quanto è lo stesso legislatore ad aver tipizzato come meritevole di tutela (e quindi lecito) l'interesse perseguito dalle parti.

Il legislatore collega la cessione di riposi/ferie ad uno specifico “scopo” ossia quello di “assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti”.

Dunque, nella logica della conciliazione vita/lavoro **la norma si mostra particolarmente selettiva**, circoscrivendo le finalità della cessione alla sola sfera del *childcare*, anzi – più in particolare – all'assistenza del figlio minore gravemente malato (tanto da aver bisogno di cure costanti).

Da un lato è escluso qualsiasi altro familiare, compreso il coniuge (e, a maggior ragione il convivente *more uxorio*), dall'altro è necessario che il figlio si trovi in una specifica condizione di bisogno, ossia la necessità di cure costanti, che – però – non si identifica nello stato di disabilità. Tutto ciò premesso, tenuto conto che l'**allargamento del bacino di utenti non produrrebbe costi per l'amministrazione** trattandosi di ferie comunque maturate ma aiuterebbe molte persone in situazioni difficili, preso atto che tale norma (d.lgs. 4 settembre 2015, n. 151 art. 24) sta fuori dal d.lgs. 165/2001 per cui può derogarsi, **chiediamo che** fra gli utenti delle ferie solidali (e di conseguenza anche delle ore solidali) **si includano i familiari, i figli maggiorenni, il coniuge ed il convivente *more uxorio*.**

Sesto Fiorentino, 01/12/2019

Cordiali saluti

Il Coordinatore
FGU Federazione GILDA UNAMS
Dipartimento Università
Università di Firenze
Emiliano Chiezzi

